

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2796

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LA MALFA)

Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse

*Presentato il 19 agosto 1981*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Conservatorie dei registri immobiliari sono preposte, come è noto, ad un servizio di primaria importanza, qual è quello della pubblicità immobiliare diretta ad assicurare la più ampia sfera di informazione sulla esistenza dei diritti reali e la tutela stessa di tali diritti, come pure la conoscenza delle formalità relative alla iscrizione di ipoteche e, più in generale, delle vicende che interessano la proprietà immobiliare.

Posta la premessa sulla struttura e il funzionamento delle Conservatorie, occorre evidenziare lo stato di profondo disagio in cui operano detti uffici, per una

serie di ragioni, tra le quali assume rilevanza principale la carenza di personale.

Da più parti si lamenta, infatti, il cattivo stato di funzionamento delle Conservatorie, le quali dovrebbero essere in grado di fornire tutte le notizie richieste, attraverso la certificazione scritta, in brevissimo tempo, pochi giorni al massimo, mentre invece i tempi di attesa si allungano enormemente fino a raggiungere molti mesi.

La situazione emergente da tale stato di cose comporta la paralisi di taluni servizi, come quello importantissimo della certificazione, che non consente di soddi-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sfare le richieste del pubblico in tempi brevi.

Si impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento di urgenza ed a tale riguardo l'Amministrazione, la quale si fa interprete di tale esigenza, non più procrastinabile, ravvisa la necessità di utilizzare gli idonei dei concorsi sia a coadiutore in prova che ad operatore tecnico in prova dell'Amministrazione finanziaria, le graduatorie di merito dei quali siano approvate a partire dal 26 agosto 1975, il tutto attraverso uno strumento legislativo di sollecita attuazione, che consenta un ampliamento di organico della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari (dotazione organica complessiva sia della quarta che della quinta qualifica funzionale del personale ipotecario).

Il disegno di legge in rassegna è inteso a risolvere positivamente i problemi posti dalla necessità di adeguare detto personale alle attuali esigenze delle Conservatorie dei registri immobiliari.

A tal fine, con l'articolo 1 viene fissata, per le qualifiche funzionali IV e V, la nuova dotazione organica del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari, appartenente all'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, raccordando - nel secondo e nel terzo comma - tale disposizione con la nuova disciplina recata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per la determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e per la individuazione dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica.

La tabella allegata al disegno di legge, contiene - rispettivamente per ciascuna delle predette due qualifiche funzionali - l'indicazione dei profili professionali, la tipologia di mansioni che li caratterizzano, l'indicazione del numero di posti costituenti la dotazione organica e dei livelli retributivi corrispondenti alle qualifiche stesse.

Con tale disposizione, pertanto, l'organico di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1976 viene incrementato di 1.089 unità nel modo seguente: per le ex qualifiche di coadiutore, operatore tecnico e coadiu-

tore principale - corrispondenti attualmente alla IV qualifica funzionale - da 1.152 a 1.710 unità con un incremento di 558 unità; per la ex qualifica di coadiutore superiore - corrispondente attualmente alla V qualifica funzionale - da 129 a 660 unità con un incremento di 531 unità.

L'articolo 2 dispone che alla copertura dei posti, disponibili nella quarta qualifica funzionale, l'Amministrazione provvede: a) mediante l'assunzione di candidati che in precedenti concorsi svolti per la ex carriera esecutiva abbiano conseguito la idoneità; b) mediante concorsi speciali da bandire su base territoriale decentrata. Tale disposizione trova precedenti negli articoli 4, 7 e 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente « Norme per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria », e nell'ultima parte dell'articolo 13 della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) », e trae ragione sia dall'eventualità che il mezzo indicato al punto *sub a)* non soddisfi l'esigenza (non è, infatti, fuor di logica presumere che una buona aliquota di 1.638 idonei in cinque concorsi, le cui graduatorie sono state approvate dal 26 agosto 1975 ad oggi, abbiano trovato altrimenti sistemazione definitiva per quanto concerne il posto di lavoro) sia dalla conseguenziale urgenza a provvedere per un necessario riassetto del settore in questione.

L'articolo 3 concerne la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei nei detti concorsi, quale mezzo per l'assunzione di cui al punto *sub a)* del precedente articolo 2.

L'articolo 4 detta disposizioni relative allo svolgimento della prova d'esame e per la formazione delle commissioni esaminatrici, ai fini dei pubblici concorsi speciali previsti dalla lettera *b)* del precedente articolo 2.

L'articolo 5 riguarda, invece, lo strumento da utilizzare per la copertura dei posti disponibili nella quinta qualifica funzionale, di cui al precedente articolo 1, individuato nei concorsi speciali da indire su base territoriale decentrata: vengono

dettate disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame richiamando, in ordine alle commissioni esaminatrici, le norme previste nell'articolo 4.

Con l'articolo 6 si modifica la tariffa degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, la quale ha recepito quasi integralmente quella allegata alla legge 25 settembre 1954, n. 870.

La tariffa viene ristrutturata soprattutto per voci che presentano analogia nel contenuto o nelle prestazioni del servizio.

La revisione degli importi delle tasse, che si risolve in un aggiornamento ormai necessario a causa del diminuito valore della moneta rispetto al lontano 1954, apporterà una entrata annua complessiva valutabile intorno ai 18 miliardi di lire in confronto ai 4 miliardi attuali.

Pertanto, l'importo dell'aumento per voci di più corrente applicazione e che presentano le cennate analogie può essere mediamente quantificato nella proporzione di 1 a 5 (vedasi ad esempio il diritto di ispezione che passa dalle attuali lire 450 - articoli 3 e 4 vecchia tariffa alle 2.500 lire - articoli 2 e 3 nuova tariffa).

Tali maggiori importi si richiedono a distanza di oltre 25 anni durante i quali

il costo del servizio è aumentato in proporzioni molto maggiori (in rapporto, cioè, di oltre 1 a 10) e poiché sono finalizzati al miglior funzionamento del servizio stesso, il sacrificio posto all'utente può ritenersi, sotto tale riguardo, congruo.

L'articolo 7 riguarda la spesa che il provvedimento comporta, valutata in tre miliardi e 266 milioni di lire per l'anno 1981, tenuto conto che l'assunzione dei nuovi impiegati potrà attuarsi non prima del prossimo settembre, avuto riguardo ai tempi tecnici di approvazione del presente disegno di legge e a quelli necessari per i conseguenti adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale spesa sarà fronteggiata, ovviamente, attraverso le maggiori entrate derivanti dalla modifica della predetta tabella, per modo che, compensandosi l'onere con la maggiore entrata, il bilancio dello Stato non dovrà sopportare alcun aggravio. Anzi dovrebbe verificarsi un incremento per l'erario, atteso che gli emolumenti riscossi nell'anno 1979 ammontano a lire 3.763.506.000 e quelli che dovrebbero essere riscossi in base alla nuova tabella si aggirano intorno ai 18 miliardi di lire annui.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della quarta e della quinta qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente, in 1710 ed in 660 unità con i profili professionali indicati nella allegata tabella.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro delle finanze può apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di qualifica funzionale e di dotazione organica per adeguarle ai profili professionali che siano stati identificati dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 312 del 1980 eventualmente prima dell'inizio delle procedure per l'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali definitivi, identificati dalla Commissione di cui al precedente comma, sulla base della corrispondenza con le mansioni relative ai profili professionali provvisori indicati nella allegata tabella.

## ART. 2.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella quarta qualifica funzionale di cui al precedente articolo 1, primo comma, detratta la riserva dei posti prevista dall'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si provvede:

a) mediante assunzione dei candidati idonei nei concorsi per l'accesso alla soppressa carriera esecutiva con la qualifica

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di coadiutore e di operatore tecnico espletati dall'Amministrazione finanziaria e le cui graduatorie sono state approvate a partire dal 26 agosto 1975 fino all'entrata in vigore della presente legge, sempre che all'atto della nomina siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione nel pubblico impiego;

b) mediante concorsi speciali indetti su base territoriale decentrata in deroga all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le forme e le modalità indicate al successivo articolo 4.

## ART. 3.

La assunzione dei candidati idonei nei concorsi già espletati secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente articolo viene effettuata seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale, che deve comprendere tutti gli idonei dei concorsi stessi, approvata con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

## ART. 4.

Per i posti risultanti disponibili, dopo l'assunzione degli idonei dei concorsi di cui ai precedenti articoli, sono indetti i pubblici concorsi speciali indicati dalla lettera b) del precedente articolo 2, per l'espletamento dei quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, primo comma, 10 e 11, settimo e nono comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

La prova di esame consiste in un colloquio diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale, integrato da una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Per la partecipazione ai concorsi speciali previsti dal presente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro delle fi-

nanze e sono composte dall'intendente di finanza della provincia ove si svolgono gli esami o da un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni di esame con le procedure e nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un funzionario dell'intendenza di finanza della provincia ove si svolgono gli esami, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

#### ART. 5.

Alla copertura dei posti eventualmente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella quinta qualifica funzionale di cui al precedente articolo 1, primo comma, detratta la riserva dei posti prevista dall'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si provvede mediante concorsi speciali indetti su base territoriale decentrata in deroga all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente comma si applica il procedimento previsto dagli articoli 9, primo comma, 10 e 11, settimo e nono comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il programma d'esame consiste:

a) in una prova scritta diretta ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale;

b) in un colloquio avente per oggetto la conoscenza di nozioni di diritto privato; di nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; di norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Per la partecipazione ai concorsi speciali previsti dal presente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 6.

La tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

N.	Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
1	Per ciascuna formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contenga più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale	3.000	Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 8 per la scritturazione del certificato stesso.
2	Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca . . . . .	500	Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica né dello schedario.
3	Ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati	2.000	Compresa l'ispezione del registro generale e delle note per il periodo non repertoriato. Oltre la tassa di cui al n. 2.
4	Ispezione del registro generale, delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione o annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati . . . . .	500	Per l'ispezione del registro generale, la tassa è dovuta per ogni formalità ispezionata.
5	Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 8. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.
6	Per ogni copia di nota o di titolo .	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
7	Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge . . . . .	2.000	Oltre la tassa di cui al n. 8.
8	Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti nn. 5 e 7. Per ogni facciata scritta . . . . .	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

## ART. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi e 266 milioni per l'anno 1981, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI QUARTA E QUINTA  
PER IL PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Qualifica funzionale	Profili professionali	Mansioni	Numero posti	Livello retributivo
IV	Coadiutore ipotecario	<p>Tenuta registro protocollo.</p> <p>Tenuta e aggiornamento archivio.</p> <p>Annotazione note sul registro generale d'ordine.</p> <p>Scritturazione certificati ipotecari.</p> <p>Esecuzione lavori di copia.</p> <p>Adempimenti amministrativi e contabili che non comportano accertamenti o riscossioni di imposta.</p> <p>Adempimenti per le ispezioni ipotecarie.</p> <p>Uso di macchine elettroniche, meccanografiche, per microfilms, dattilografiche, fotocopiatrici e di altre apparecchiature in dotazione all'Ufficio.</p>	1.710	IV
V	Collaboratore ipotecario	<p>Servizi e adempimenti di segreteria.</p> <p>Adempimenti per la pubblicazione delle formalità sui registri ipotecari - controllo.</p> <p>Accettazione certificati ed annotamenti ipotecari e loro annotazione sui registri contabili - primo esame.</p> <p>Uso di macchine elettroniche, meccanografiche, per microfilms e di altre apparecchiature in dotazione all'Ufficio - Coordinamento e sorveglianza sul gruppo di lavoro.</p> <p>Riscossione somme modelli 60 - 70 - 72 da versare alla Cassa.</p>	660	V